

# Concordato, ravvedibili gli errori commessi nell'adesione

## Soggetti Isa

Per infrazioni fino al 30% del reddito o valore Irap pattuiti non occorrono rettifiche

Per valori sopra questa soglia si deve ritenere possibile regolarizzare con integrativa

A cura di

**Dario Deotto**  
**Luigi Lovecchio**

Con il Dl 167/2024 (il cui contenuto è recepito nella conversione in legge del Dl "fiscale" 155/24) è stata disciplinata la riapertura dei termini per coloro che non hanno aderito, entro lo scorso 31 ottobre, al concordato preventivo biennale.

La norma del Dl 167/2024 non brilla per chiarezza (di fatto, una costante di tutte le disposizioni relative al concordato), ma, sostanzialmente, entro giovedì, 12 dicembre, viene prevista la possibilità di aderire per la prima volta al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli da 10 a 22 del Dlgs 13/2024 (quindi per i soggetti Isa), per coloro che:

- 1 hanno presentato entro il 31 ottobre scorso la dichiarazione dei redditi;
- 2 entro tale data non hanno aderito al concordato stesso;
- 3 presentano una dichiarazione integrativa (ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998) che però non deve riportare un minore imponibile, un minore debito d'imposta oppure un maggior credito rispetto alla dichiarazione inviata entro il 31 ottobre 2024.

### Riapertura e franchigia Isa

Un aspetto è chiaro: della riapertura non possono avvalersi, per rettificare eventuali errori commessi, coloro che hanno già aderito all'istituto. Dunque, condizione essenziale – oltre a quella di avere presentato entro il 31

ottobre la dichiarazione dei redditi (la norma non fa riferimento alla dichiarazione Irap) – è non avere prestato adesione entro la medesima data.

Per questi soggetti, teoricamente, lo spiraglio del 12 dicembre potrebbe essere utilizzato – oltre che per accedere al concordato – anche per integrare (solo a sfavore) i redditi (e l'Irap) relativi al periodo d'imposta 2023. Occorre però valutare se ne vale la pena, considerando la particolare franchigia per le "infrazioni Isa" di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), del Dlgs 13/2024 (attenzione però anche all'ipotesi di decadenza di cui alla lettera a) dello stesso articolo 22).

### Correggere gli errori

La franchigia va presa in considerazione soprattutto da coloro che hanno commesso degli errori nell'adesione al concordato (in proposito, si segnalano diversi casi), la quale, come detto, se effettuata entro il 31 ottobre impedisce di avvalersi della riapertura. Al riguardo, è utile ricordare che l'articolo 22 del Dlgs 13/2024 disciplina, alle lettere b) e c), due situazioni di decadenza dall'istituto particolarmente delicate:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa che porta a una quantificazione diversa dei redditi e del valore della produzione netta Irap rispetto a quelli per cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato (lettera b);
- l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato (lettera c).

Per entrambe queste ipotesi la norma non riporta alcuna soglia di "tolleranza": è intervenuta la circolare 18/E/2024, la quale ha indicato che, per ragioni di uniformità, deve valere la medesima "franchigia" prevista per gli errori rilevanti ai fini degli Isa (articolo 22, comma 2, lettera b). In sostanza, la decadenza si avvera soltanto quando gli errori o le omissioni determinano un minor reddito o valore della produzione netta Irap ogget-



### Spiraglio fino al 12 dicembre.

I tempi supplementari sono riservati ai soggetti Isa che non hanno già aderito al concordato entro il 31 ottobre

to del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

### Esempi di «tolleranza»

Se nel quadro CPB sono stati riportati ai righe P04 e P05 (rispettivamente: reddito e base imponibile Irap rilevante ai fini del concordato) valori diversi da quelli indicati nella dichiarazione (il caso ci è stato segnalato come abbastanza frequente), occorre considerare se l'errore rientra o meno in questa soglia di tolleranza del 30% del reddito e del valore della produzione netta concordati.

In pratica, se l'errore ha determinato un minore reddito da concordato entro la soglia del 30%,

non si realizza alcuna decadenza né è necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa (così come non c'è alcun versamento "integrativo" da fare).

Se, invece, l'errore è "sopra soglia", la questione è più delicata. A nostro giudizio, la chiave di lettura deve essere rinvenuta nel terzo comma dell'articolo 22 del Dlgs 13/2023, secondo cui la comunicazione inesatta dei dati Isa – da intendersi, in questo caso, sopra la soglia del 30% del reddito concordato – può essere fatta oggetto di ravvedimento, sempre che ciò avvenga prima di qualsiasi intervento dell'Agenzia.

In coerenza con la lettura sistematica ed estensiva suggerita dalla circolare 18/E/2024, che ha uniformato nella soglia del 30% anche gli errori come quelli derivanti da divergenze tra i dati della dichiarazione e quelli del modello CPB, si ritiene che nel caso sopra riportato (errore sopra la soglia del 30%) il contribuente possa presentare una dichiarazione integrativa per regolarizzare l'infrazione commessa. A quel punto, l'Agenzia dovrebbe prendere atto della correzione e rielaborare la proposta di concordato biennale.

**Per i casi di decadenza relativi a omissioni ed errori è intervenuta l'Agenzia a indicare qual è la soglia tollerabile**